



LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati indicati nel verbale di udienza del 3 aprile 2018;

pronunciando sulle richieste di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata [redacted] in esito alla riserva assunta all'udienza avanti indicata, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.L' istanza cautelare è infondata.

2.Occorre rilevare che l'indiscriminata ed automatica concessione di efficacia esecutiva a tutte le sentenze corrisponde a una precisa scelta operata dal legislatore al duplice – dichiarato – fine di conferire maggiore incidenza alla decisione giurisdizionale e di funzionare come deterrente nei confronti di impugnazioni infondate e dilatorie.

3.Conseguentemente i motivi di merito connessi all'esame della fondatezza dell'appello devono essere valutati con la cognizione sommaria propria di un provvedimento inibitorio urgente che viene emesso a modifica di un provvedimento – sentenza – conseguente ad un procedimento a cognizione piena.

Con riferimento alla valutazione del fondamento dell'impugnazione, questa deve essere fatta in senso restrittivo: nel senso cioè che non qualunque motivo di gravame il quale abbia una possibilità di accoglimento sarà sufficiente ad integrare la connotazione di 'gravità', ma solo in ipotesi di assoluta ed immediata "evidenza" dell'incongruità dell'impugnata sentenza cioè di motivi che abbiano una ragionevole alta probabilità di accoglimento e di condurre ad un mutamento della decisione come, ad esempio, un evidente errore di fatto, una evidente disapplicazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, un difetto di vocatio in jus, una mancanza del contraddittorio.

4.Nella presente fattispecie non ricorre il requisito del fumus, secondo quanto induce a ritenere un primo esame degli atti: in particolare non si fanno apprezzare come decisivi i rilievi formulati dalla difesa dell'appellante sulle diverse questioni sollevate (inesistenza dell'errore contabile imputatogli per non aver tenuto conto delle ipoteche, mancata considerazione della suddivisione del debito e del frazionamento delle ipoteche, mancanza di colpa grave come causa di esonero da responsabilità, questioni interpretative/applicative della disciplina dei conferimenti in sede di aumento di capitale di srl con riferimento alla perizia di stima ed alla legittimazione attiva della conferitaria, erronea applicazione della teorica della responsabilità da contatto sociale, questioni in relazione all'an ed al quantum del danno risarcibile, violazioni dei principi ex art. 112 cpc ed ex art. 2697 cc e dei principi fissati da Cass.



SSUU n. 9100/15) mentre occorre rilevare che il percorso seguito dal primo giudice appare immune da evidenti errori nell'esame dei fatti, nella valutazione degli aspetti contabili della perizia di stima, nella ricostruzione applicativa delle norme, nell'accertamento del doppio nesso causale del danno e sulla quantificazione dello stesso nonché sugli ulteriori vizi processuali denunciati.

Le complesse problematiche contabili, interpretative ed applicative affrontate dal primo giudice nonché le valutazioni in fatto compiute, contestate in sede di gravame, andranno adeguatamente approfondite in sede di merito.

5.L'assenza del requisito del fumus esonera dall'esame del requisito del periculum, atteso che per la concessione della invocata cautela i due presupposti debbono congiuntamente ricorrere.

In ogni caso occorre rilevare che l'indiscriminata ed automatica concessione di efficacia esecutiva a tutte le sentenze corrisponde a una precisa scelta operata dal legislatore al duplice – dichiarato – fine di conferire maggiore incidenza alla decisione giurisdizionale e di funzionare come deterrente nei confronti di impugnazioni infondate e dilatorie.

6.Il pregiudizio patrimoniale del soccombente così come il rischio di non recuperare la somma perduta a seguito dell'esecuzione provvisoria (voluta come effetto normale ex lege) va ovviamente dimostrato da chi lo invoca.

Peraltro di per sé tale rischio non è ancora sufficiente ad impedire l'effetto dalla legge attribuito alla condanna di primo grado, pena una intrinseca contraddittorietà della legislazione processuale (disporre o non disporre l'immediata esecutività della sentenza, significa appunto spostare dall'una all'altra delle parti in contestazione il rischio del tempo necessario alla chiusura definitiva del processo).

Occorre invece che l'eventuale perdita della somma comporti ulteriori gravi conseguenze per il finale vincitore.

7.Inoltre le ragioni connesse alla gravità, vanno esaminate con valutazione comparativa della posizione di entrambe le parti, tenendo presente rispettivamente non solo l'entità del beneficio e del pregiudizio immediato che deriverebbero alle parti dall'esecuzione della sentenza ma soprattutto l'eventuale rischio di entrambe di non poter riottenere gli utili effetti derivanti dalla decisione.

8.Nella presente fattispecie va ritenuto che difettino i requisiti della invocata cautela anche nella prospettiva della sinottica considerazione dei due noti presupposti perché la valutazione comparativa della posizione delle parti:

(a) alla luce dell'insussistenza del fumus ,

(b)tenuto conto dell' assenza di un pericolo di irripetibilità di quanto pagato (in ragione delle previsioni ex art. 113 Legge Fallimentare) ,



(c) tenuto conto del fatto che la messa in esecuzione della sentenza di condanna non è in sé fonte di pregiudizio ma fisiologica attuazione del comando giudiziale,

(d) considerato che la rilevanza dell'importo della condanna da un lato non è determinante in sé del periculum e dall'altro dall'appellante risulterebbe dovuta una somma che (depurata dalla somme pagabili dall'assicurazione e diviso l'importo tra i condebitori in solido) sarebbe di poco superiore ai 400.000,00 euro,

(e) valutata infine la posizione dell'appellante che nel 2014 - nel corso del giudizio di primo grado - risulta aver ceduto un immobile di proprietà con diminuzione della garanzia patrimoniale, conduce a ritenere che la posizione più pregiudicata da una eventuale sospensiva sia quella della Curatela appellata.

8. Va ritenuto pertanto, il difetto dei requisiti di legge con conseguente rigetto dell'indicata istanza di sospensione revocando il provvedimento Presidenziale provvisorio.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di sospensione, revocando il provvedimento Presidenziale provvisorio.

Si comunichi.

Ancona, 3 aprile 2018.

IL PRESIDENTE

Dott. Gianmichele Marcelli



